

CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Decreto Interministeriale 6 marzo 2013

Sommario

Sintesi dei requisiti per insegnare sicurezza	3
Testo integrale del Decreto Interministeriale 6 marzo 2013	4
Prerequisito	4
1° Criterio	4
2° Criterio	4
3° Criterio	5
4° Criterio	5
5° Criterio	6
6° Criterio	6
Individuazione della “Aree Tematiche”	7
Aggiornamento professionale	7

Sintesi dei requisiti per insegnare sicurezza

E' necessario possedere tre requisiti fondamentali:

1. Conoscenza della materia;
2. Esperienza lavorativa;
3. Esperienza come docente.

C'è anche un **prerequisito**, comune a tutti i formatori, che è il possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Oltre al prerequisito il Decreto fissa **sei criteri, alternativi fra loro**, “ognuno dei quali rappresenta il livello base richiesto per la figura del formatore/docente in materia di salute e sicurezza”.

Inoltre vengono definite tre **aree tematiche** attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro:

- Area normativa/giuridica/organizzativa;
- Area rischi tecnici/igienico-sanitati;
- Area relazioni/comunicazioni.

Conseguentemente, la **“qualificazione si acquisisce con riferimento alla specifica area tematica”**.

In sintesi, può insegnare nelle aree tematiche attinenti la sicurezza chi ha un'esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro coerenti con l'area tematica oggetto della docenza, e ha fatto da docente per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni in qualunque materia.

Testo integrale del Decreto Interministeriale 6 marzo 2013.

Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2013

Entrata in vigore: 18 marzo 2014

CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

(Art. 6, comma 8, lett. M-bis del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.)

In attuazione dell'art. 6, comma 8, lett. M-bis, del D. Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.), i criteri di seguito individuati rappresentano il livello base richiesto per la figura del formatore-docente in relazione ai corsi di formazione rivolti ai Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (art. 98 del Decreto Legislativo n. 81/2008), agli RSPP/ASPP (art. 32 dello stesso decreto) e/o ad altre specifiche figure.

I criteri previsti dal presente documento non riguardano la figura del formatore-docente per le attività di addestramento.

Si considera qualificato il formatore-docente che possieda:

- Il prerequisite e
- Uno dei criteri sotto elencati.

PREREQUISITO

Istruzione: Diploma di scuola secondaria di secondo grado.

1° CRITERIO

Precedente esperienza come docente, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell'area tematica oggetto della docenza.

2° CRITERIO

Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con l'area tematica oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:

- Percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione- formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi Accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione.

In alternativa,

- Precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In alternativa,

- Precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.

In alternativa,

- Corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

3° CRITERIO

Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, unitamente alla specifica della seguente lettera A ed almeno una delle specifiche della lettera B:

- Almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza.
- Percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione- formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi Accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione.

In alternativa,

- Precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In alternativa,

- Precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.

In alternativa,

- Corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

4° CRITERIO

Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore, in materia di salute e sicurezza sul lavoro (anche organizzato/i da soggetti abilitati a erogare la formazione per RSPP/ASPP ai sensi dell'art.32 c.4 D.lgs. 81/2008), unitamente alla specifica della lettera A ed almeno una delle specifiche della lettera B, che seguono:

- A. Almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza.
- B. Percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione- formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi Accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione.

In alternativa,

- Precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In alternativa,

- Precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.

In alternativa,

- Corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

5° CRITERIO

Precedente esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:

- Percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione- formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi Accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione.

In alternativa,

- Precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In alternativa,

- Precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.

In alternativa,

- Corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

6° CRITERIO

Esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP o di almeno 12 mesi nel ruolo di ASPP (solo per docenze nell'ambito del macro-settore ATECO di riferimento), unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:

- Percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione- formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi Accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione.

In alternativa,

- Precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In alternativa,

- Precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.

In alternativa,

- Corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

*Per un periodo di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente Decreto, i **datori di lavoro** possono svolgere attività formativa per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del RSPP. Al termine di tale periodo, il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l'attività formativa deve dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri previsti.*

Individuazione delle AREE TEMATICHE

Per Aree Tematiche, si intende un insieme di materie tecnicamente affini e assimilabili. Le Aree Tematiche a cui fare riferimento sono le seguenti tre:

I. Area normativa/giuridica/organizzativa.

Normativa in materia di salute e sicurezza, sistemi di gestione, diritto del lavoro e contratti collettivi nazionali, diritto sindacale, relazioni con le parti sociali, bilateralità, ecc..

II. Area rischi tecnici (titoli II, III, IV, V, VII, XI del D. Lgs. 81/2008).

Area rischi igienico-sanitari (titoli VI, VIII, IX, X del D. Lgs. 81/2008)

Ambienti di lavoro (microclima, illuminazione, postazione di lavoro), spazi confinati, videoterminali, attrezzature di lavoro, valutazione dei rischi, ecc..

III. Area relazioni/comunicazione

Progettazione formazione, metodologie didattiche tradizionali e innovative, valutazione delle competenze, rischi psico-sociali e stress da lavoro correlato, ecc..

Aggiornamento professionale

Ai fini dell'aggiornamento professionale, il formatore-docente è tenuto con cadenza triennale, alternativamente:

- Alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008 s.m.i. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
- Ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell'area tematica di competenza.

Il triennio decorre dalla data di applicazione del presente documento (18 marzo 2014) per i formatori docenti già qualificati alla medesima data. Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione.

Clausola di salvaguardia

I formatori non in possesso del prerequisite possono continuare a svolgere l'attività di formatore qualora siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti dal presente documento. Resta fermo l'obbligo di aggiornamento triennale.